

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

Approvato dal Consiglio con
deliberazione n. 4 del 28 aprile 2016



Camera di Commercio
Padova

PREAMBOLO: GLI ORGANI

La Camera Arbitrale

1. La Camera Arbitrale Padova, istituita presso la Camera di Commercio di Padova, origina dall'unione tra la Camera Arbitrale di Padova, gestita dalla Camera di Commercio di Padova, e la Camera Arbitrale Veneta, patrocinata ed operante nell'ambito di Unindustria Padova e succede nei procedimenti arbitrali già instaurati ed in corso al momento della sua costituzione, ovvero che dovessero essere richiesti, anche se direttamente, alle cessate Camera Arbitrale di Padova o Camera Arbitrale Veneta, in forza delle clausole compromissorie già sottoscritte, applicandosi al riguardo la regolamentazione del successivo articolo 38.

2. Diversamente, eventuali accordi arbitrali stipulati in data successiva alla nascita della Camera Arbitrale Padova che dovessero contenere l'intenzione delle parti di veder amministrato il relativo procedimento dalle cessate due Camere Arbitrali sopra menzionate non si intenderanno far riferimento alla Camera Arbitrale Padova e al suo regolamento, in difetto di espresso accordo delle parti in tal senso.

3. La Camera Arbitrale non decide direttamente le controversie, ma, attraverso i suoi organi, amministra i procedimenti di arbitrato in conformità al presente Regolamento. La Camera Arbitrale offre inoltre servizi di arbitraggio, perizia contrattuale e conciliazione relativamente a rapporti commerciali nazionali. Alla Camera Arbitrale può essere richiesta anche la nomina di arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali non gestiti secondo il presente Regolamento.

4. Nell'applicare il presente Regolamento la Camera Arbitrale si avvale dell'opera del Comitato Direttivo e della Segreteria.

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto al massimo da nove membri, nominati per un triennio dall'Assemblea dei Soci. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, indicato dai componenti del Comitato Direttivo.

2. Il Comitato Direttivo, nei casi previsti dal presente Regolamento, provvede alla nomina, alla sostituzione e alla riconsiliazione degli arbitri, adotta i provvedimenti in tema di connessione tra procedimenti arbitrali, vigila sulle procedure arbitrali amministrative della Camera Arbitrale, propone le modifiche del Regolamento e stabilisce la Tariffa dei servizi.

3. Il Comitato Direttivo, le cui sedute sono valide con la presenza di almeno cinque membri, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Nei casi d'urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, salva ratifica di questo alla prima riunione utile.

La Segreteria

1. La Segreteria assiste il Comitato Direttivo nello svolgimento delle funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali che le sono assegnate dal presente Regolamento.

2. In particolare essa riceve gli atti introduttivi e gli altri atti del procedimento di arbitrato, e provvede a notificarli o a trasmetterli alle parti, garantendo la piena osservanza del principio di contraddittorio, nonché a comunicarli all'Organo Arbitrale. Assiste, inoltre, l'Organo Arbitrale nell'organizzazione logistica del procedimento e sollecita il pagamento dei versamenti pecuniari e degli anticipi di spesa dovuti dalle parti.

3.L'inosservanza dei termini previsti dal presente Regolamento in relazione a notificazioni o comunicazioni non comporta decadenza alcuna per le parti qualora sia dovuta a impedimenti della Segreteria.

Titolo I: INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 1 - Accordo arbitrale

1.La procedura di arbitrato stabilita nel presente Regolamento si applica quando vi sia tra le Parti un accordo arbitrale che faccia riferimento alla Camera Arbitrale Padova o alla Camera di Commercio di Padova o alla Camera Arbitrale Veneta o al loro Regolamento.

2.Qualora manchi l'accordo arbitrale o se esso non contenga anche uno solo dei riferimenti indicati dal precedente comma, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale Padova può farne richiesta tramite domanda da depositare presso la Segreteria ai sensi dell'art. 2. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della notifica della domanda di arbitrato, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può aver luogo.

ARTICOLO 2 - Domanda di arbitrato

1.La Parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Segreteria della Camera Arbitrale Padova una domanda sottoscritta dalla stessa e contenente:

- a) il nome e cognome delle Parti, la loro residenza o il loro domicilio e, trattandosi di società, il tipo, la ragione sociale, la sede e il nominativo del rappresentante legale;
- b) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
- c) le conclusioni da sottoporre all'Organo Arbitrale;
- d) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la Parte ritenga utile allegare;
- e) la nomina dell'Arbitro ove spettante alla Parte Attrice;
- f) l'originale della procura alle liti conferita al proprio eventuale difensore.

2.La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Camera Arbitrale in un esemplare originale per la Camera Arbitrale e uno per ciascuna Parte convenuta, più tante copie quanti sono gli Arbitri.

3.La domanda è inammissibile se manchi o risulti assolutamente incerto alcuno degli elementi specificati nel secondo comma, lettere a), b), c), e) del presente articolo.

4.La Parte deve allegare alla domanda copia integrale del compromesso o del documento contenente la clausola compromissoria. In caso di mancata allegazione la Segreteria dichiara che l'arbitrato non può aver luogo.

5.La Segreteria provvede a notificare alla Controparte la domanda di arbitrato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite ufficiale giudiziario e le rappresenta la facoltà di depositare la propria risposta nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento.

ARTICOLO 3 - Risposta e domanda della Parte convenuta

1.La Parte convenuta, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, deve presentare alla Camera Arbitrale la propria risposta sottoscritta dalla stessa e contenente:

- a) il nome e cognome delle Parti, la loro residenza o il loro domicilio e, trattandosi di società, il tipo, la ragione sociale, la sede e il nominativo del rappresentante legale
- b) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale;
- c) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la Parte ritenga utile allegare;
- d) la nomina dell'Arbitro ove spettante alla Parte Convenuta;
- e) l'originale dell'eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore.

2. La risposta della Parte convenuta deve essere depositata presso la Camera Arbitrale in un esemplare originale per la Camera Arbitrale e uno per ciascuna Controparte, più tante copie quanti sono gli Arbitri.

3. La Segreteria provvede a notificare alla Controparte l'atto di risposta della Parte convenuta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite ufficiale giudiziario.

4. Nell'ipotesi in cui la Parte convenuta avanzi domanda riconvenzionale o sollevi eccezioni attinenti l'esistenza, la validità o l'ambito di applicazione dell'accordo arbitrale, la Parte attrice può depositare una replica nel termine di trenta giorni dal ricevimento della risposta.

ARTICOLO 4 - Versamenti pecuniari

1. Dopo il deposito della risposta, su richiesta della Segreteria, le Parti devono effettuare un versamento preventivo a titolo di deposito cauzionale infruttifero di interessi, a garanzia della copertura delle spese del procedimento, salvo conguaglio in corrispondenza della liquidazione finale o intermedia preventiva secondo le disposizioni del seguente articolo 31.
2. Il Comitato Direttivo, considerato il valore della controversia, stima in via provvisoria e preventiva l'entità massima delle spese del procedimento (diritti della Camera arbitrale, spese di amministrazione e onorari degli Arbitri, nonché accessori) in base e nei limiti del Tariffario in vigore. Conseguentemente determina l'entità del versamento preventivo di cui al primo comma e ne richiede il pagamento alle parti in egual misura.
3. Il valore della controversia è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche presentate dalle Parti. Le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
4. In caso di mancato versamento, totale o parziale, entro venti giorni dalla comunicazione della Segreteria, delle somme di cui ai precedenti commi la domanda viene dichiarata improcedibile.
5. Nel corso del procedimento, in relazione all'attività svolta ovvero qualora il valore della controversia risulti maggiore da quello originariamente determinato ovvero qualora si prospettino ulteriori costi o spese di gestione del procedimento, il Comitato Direttivo, su richiesta dell'Organo arbitrale, può procedere a richiedere gli opportuni adeguamenti delle somme già versate dalle Parti ai sensi dei precedenti commi. I versamenti dovranno essere eseguiti dalle parti in egual misura entro venti giorni dalla comunicazione della Segreteria. In caso di mancata corresponsione di tali integrazioni, l'Organo Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento; i termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Decorsi due mesi dalla comunicazione del suddetto provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti integralmente, il Comitato Direttivo dichiara l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, se una Parte non effettui il versamento da lei dovuto, ciascuna delle altre Parti può provvedere al pagamento per l'intero; in tal caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della Parte adempiente.

Titolo II: L'ORGANO ARBITRALE

ARTICOLO 5 - Costituzione dell'Organo Arbitrale

1. Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono decise da un Arbitro Unico o da un Collegio di tre o più Arbitri.
2. Salva volontà contraria di tutte le Parti, sono devolute alla cognizione di un Arbitro Unico le controversie di valore fino a EUR 100.000, mentre sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale le controversie di valore superiore a tale somma.
3. Il Comitato Direttivo non potrà nominare arbitri nelle controversie che contrappongono gli associati alla Camera Arbitrale Padova a terzi; in tali ipotesi, ogni menzione del Comitato Direttivo, nelle norme che seguono, andrà inteso come riferito al Presidente del Tribunale di Padova.

5.1 Arbitro Unico

1. Se non è altrimenti pattuito dalle Parti, l'Arbitro Unico è nominato dal Comitato Direttivo.
2. Qualora le Parti abbiano previsto di designare di comune accordo l'Arbitro Unico, la designazione dovrà essere effettuata entro quindici giorni dal deposito della risposta della Parte convenuta.
3. In mancanza di accordo tra le Parti, decorso il termine predetto, l'Arbitro Unico è nominato dal Comitato Direttivo nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione da parte della Segreteria di tale mancata nomina.

5.2 Collegio Arbitrale

1. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 5/2003 per le controversie societarie, se non è diversamente pattuito, il Collegio si compone di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna Parte ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai due arbitri già designati.
2. Gli Arbitri sono scelti liberamente dalle Parti, purché si tratti di professionisti iscritti o appartenenti ad un Ordine o ad un Collegio professionale.
3. Nel caso la Parte Convenuta non provveda alla nomina del proprio Arbitro ai sensi dell'articolo 3 ovvero qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla nomina del Presidente entro quindici giorni dal deposito della risposta della Parte Convenuta, alla nomina degli Arbitri mancanti provvederà senza indugio il Comitato Direttivo.

5.3 Arbitrato Multiparte

1. Nell'ipotesi di arbitrato con più di due Parti, in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa l'affidamento ad un terzo della nomina di tutti gli arbitri, il Collegio potrà costituirsi allorché gli arbitri vengano nominati con l'accordo di tutte le parti ovvero allorché, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, le altre Parti nominino d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidino ad un terzo la nomina.
2. In mancanza, il Comitato Direttivo nomina direttamente un Collegio di tre Arbitri.

ARTICOLO 6 - Albo di Arbitri

1. Il Comitato Direttivo della Camera Arbitrale Padova procede alla formazione di un Albo di Arbitri scelti tra professionisti ed esperti in materie giuridiche e/o nei settori di competenza della Camera di Commercio di Padova.
2. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda dell'interessato o su designazione del Comitato Direttivo, previa accettazione dello stesso.
3. L'Albo è rinnovato ogni triennio.
4. L'iscritto che alla scadenza del triennio non venga confermato e stia svolgendo la propria funzione nell'ambito di un procedimento arbitrale o di un procedimento di conciliazione, rimane in attività fino alla definizione del procedimento stesso.
5. È cancellato dall'Albo l'iscritto che venga privato in tutto o in parte della capacità legale di agire, e comunque dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, interdetto dai pubblici uffici o dalla professione od arte oppure condannato con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione superiore a tre anni in relazione a delitto non colposo.
6. La cancellazione viene deliberata dal Comitato Direttivo della Camera Arbitrale e viene pubblicata immediatamente in conformità al disposto del comma 8 del presente articolo.
7. L'iscritto nell'Albo può chiedere di essere cancellato dall'Albo al Comitato Direttivo.
8. L'elenco degli Arbitri iscritti è pubblicato mediante affissione all'Albo della Camera di Commercio di Padova e a disposizione di chiunque dimostri di avere interesse a consultarlo e/o ad ottenerne copia integrale o per estratto.
9. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richieda agli Arbitri conoscenze specifiche, il Comitato Direttivo può nominare un Arbitro non iscritto all'Albo di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 7 - Incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere nominati Arbitri e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro i quali siano privi in tutto o in parte della capacità legale di agire, e comunque coloro i quali siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o da un'arte o condannati a pena della reclusione superiore a tre anni in relazione a delitto non colposo con sentenza irrevocabile.
2. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo entro venti giorni dalla comunicazione della relativa causa, a cura del Segretario.
3. Il provvedimento è comunicato:
 - a) all'Arbitro dichiarato decaduto;
 - b) alle Parti che lo avevano designato, se trattasi di Arbitro Unico;
 - c) alla Parte che lo aveva designato, se trattasi di Collegio Arbitrale, nonché al Presidente del Collegio stesso.

ARTICOLO 8 - Accettazione o rinuncia alla nomina. Dichiarazione di indipendenza dell'Arbitro.

1. L'Arbitro, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria della Camera Arbitrale, deve trasmettere alla stessa la propria accettazione per iscritto nel termine di dieci giorni.
2. Unitamente all'accettazione l'Arbitro deve dichiarare per iscritto:
 - a) qualunque relazione con le Parti o i loro difensori che incida sulla sua indipendenza e imparzialità;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità.

3. Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.

4. L'accettazione presentata o spedita oltre il termine fissato nel primo comma del presente articolo è inammissibile e, di conseguenza, l'Arbitro accettante decade dall'incarico.

5. La inammissibilità dell'accettazione della nomina e la conseguente decadenza sono dichiarate dal Presidente del Comitato Direttivo entro cinque giorni dalla data in cui l'accettazione perviene presso la Segreteria di detta Camera.

6. La Segreteria comunica il suddetto provvedimento alla Parte che ha nominato l'Arbitro dichiarato decaduto, in ipotesi di Collegio Arbitrale, o alle Parti che lo hanno nominato in ipotesi di Arbitro Unico, entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento stesso, invitandole a rinnovare la nomina entro dieci giorni dalla comunicazione.

7. La rinuncia alla nomina può essere effettuata, anche successivamente all'avvenuta accettazione, soltanto per comprovati motivi di salute, di famiglia o di attività professionale.

8. La rinuncia deve essere comunicata, a cura della Segreteria della Camera Arbitrale, alla Parte che ha nominato il rinunciante entro cinque giorni dalla data in cui la rinuncia stessa è pervenuta all'Ufficio di Segreteria.

ARTICOLO 9 - Astensione dell'Arbitro

1. L'Arbitro ha l'obbligo di astenersi quando egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore abbia un interesse personale, concreto ed attuale rispetto all'oggetto della controversia oppure abbia rapporti di parentela o di commensalità abituale con una delle Parti, con un rappresentante legale di alcuna delle Parti o di alcuno dei difensori, o sia di essa tutore o curatore di una delle Parti; ovvero sia legato da rapporti di inimicizia o abbia causa pendente con una delle Parti, con un suo rappresentante legale o con uno dei difensori, o abbia prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha depresso come testimone; o ancora sia legato ad una delle Parti o al gruppo societario di cui sia componente una delle Parti da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa; o infine quando sussistano circostanze che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti.

2. In tutti questi casi l'astensione si effettua mediante dichiarazione scritta diretta al Presidente del Comitato Direttivo il quale ne prende atto con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento è immediatamente comunicato alla Parte che ha nominato l'Arbitro astenutosi, al Presidente del Collegio Arbitrale e alle Parti che lo hanno nominato in caso di Arbitro Unico.

ARTICOLO 10 - Ricusazione dell'Arbitro

1. Ciascuna Parte può ricusare l'Arbitro nominato dall'altra Parte o dal Comitato Direttivo nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della copia della dichiarazione di nomina, o da quando sia venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo 9 primo comma.

2. Ciascuna Parte può ricusare anche l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare, se ciò avvenga per motivi conosciuti dopo la nomina.

3. L'istanza motivata di ricusazione deve essere proposta al Comitato Direttivo che decide, sentito l'Arbitro ricusato e le parti e assunte, se del caso, sommarie informazioni.

4. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salva diversa determinazione degli Arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro fondatamente ricusato o con il suo concorso, è inefficace.

ARTICOLO 11 - Sostituzione dell'Arbitro

1. La sostituzione dell'Arbitro Unico o di un Arbitro può avvenire:

- a) per morte;
- b) per incapacità naturale documentata;
- c) per decadenza;
- d) per astensione e ricusazione;
- e) per rinuncia;
- f) per negligenza o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale.

2. In ipotesi di negligenza o di ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale si procede alla sostituzione dopo un richiamo scritto e motivato del Presidente del Comitato Direttivo, su sollecitazione della parte, allorché tale richiamo sia rimasto senza esito positivo nel termine di quindici giorni.

3. L'incapacità naturale documentata è pronunciata dal Comitato Direttivo con deliberazione motivata, entro venti giorni dalla data in cui la comunicazione della predetta incapacità perviene alla Segreteria ad opera di una delle Parti o, trattandosi di Collegio Arbitrale, anche ad opera del Presidente del Collegio stesso.

4. La sostituzione dell'Arbitro nelle ipotesi specificate nel primo comma del presente articolo deve avvenire entro dieci giorni dalla data in cui la Parte o le Parti che lo hanno nominato, hanno avuto notizia della causa di sostituzione o hanno ricevuto la comunicazione ad essa relativa.

5. In caso di mancata sostituzione dell'Arbitro Unico o di un Arbitro nel termine stabilito nel comma precedente, vi provvede il Comitato Direttivo entro trenta giorni.

6. Nelle ipotesi di sostituzione per rinuncia senza giustificato motivo o per negligenza o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale, non spetta all'Arbitro sostituito alcun compenso. Nelle altre ipotesi, l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito è determinato - nel provvedimento stesso di sostituzione - dal Comitato Direttivo, tenendo conto dell'attività da lui effettivamente prestata prima della sostituzione.

7. In ogni ipotesi di sostituzione dell'Arbitro prevista dal presente articolo spetta al nuovo Arbitro Unico o al nuovo Collegio Arbitrale decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall'emissione dell'ordinanza che la dispone. In ogni caso, il termine per la pronuncia del lodo è prorogato di 180 giorni.

ARTICOLO 12 - Sospensione del procedimento arbitrale

1. Le situazioni specificate nel primo comma del precedente articolo, determinano la sospensione del procedimento arbitrale dal momento in cui perviene agli Organi competenti la comunicazione della causa di sostituzione sino alla ricostituzione o alla riconvocazione dell'Organo Arbitrale.

Titolo III: IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO 13 - Adempimenti della Segreteria. Fascicolo del procedimento. Elezione del Presidente

1. La Segreteria della Camera Arbitrale, ricevuti i versamenti di cui all'articolo 4, forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro cronologico sotto la data del ricevimento della domanda prevista nell'articolo 2 del presente Regolamento.

2. Dà, inoltre, comunicazione agli Arbitri della avvenuta nomina, invitandoli a esprimere la loro accettazione o la rinuncia nel termine prescritto dall'articolo 8 del presente Regolamento, nonché a provvedere, in caso di Collegio Arbitrale nominato integralmente da un soggetto terzo o dal Comitato Direttivo, alla nomina del Presidente.
3. Comunica la nomina al Presidente del Collegio Arbitrale, e lo invita a trasmettere la sua accettazione o la rinuncia nel termine di cui al comma precedente.
4. La Segreteria mette a disposizione dell'Organo Arbitrale il fascicolo completo di tutta la documentazione pervenuta dalle Parti.
5. Dell'avvenuta nomina degli Arbitri – la cui designazione non sia opera diretta delle Parti – viene data comunicazione alle Parti.

ARTICOLO 14 - Competenza arbitrale

1. Gli arbitri decidono sulla propria competenza anche quando siano contestate la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri, nel corso dell'arbitrato e per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento.
2. La competenza arbitrale è accettata se il convenuto non la contesta espressamente, deducendo l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della convenzione d'arbitrato, nel termine previsto dall'articolo 3 primo comma del presente Regolamento.
3. L'eccezione di incompetenza dell'Organo Arbitrale per eccedenza delle conclusioni dai limiti dell'accordo arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.
4. L'Organo Arbitrale è competente a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è ricompreso nell'ambito dell'accordo arbitrale.
5. L'eccezione di incompetenza non è rilevabile d'ufficio dall'Organo Arbitrale, salvo che si tratti di controversia non arbitrabile ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 15 - Controversie connesse

1. Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie soggettivamente od oggettivamente connesse, il Comitato Direttivo, su richiesta motivata di una Parte, ove non arrechi ritardo o pregiudizio ad alcuno dei procedimenti, può disporre la riunione degli stessi, deferendo la decisione ad un unico Organo Arbitrale, nominato dalle Parti o, in caso di disaccordo, dal Comitato Direttivo a norma dell'articolo 5.3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 bis - Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

- 1 L'intervento di terzi volontario o su chiamata di una delle Parti è ammesso solo con l'accordo del terzo e delle Parti e con il consenso degli Arbitri.
- 2 È peraltro sempre ammesso l'intervento adesivo e l'intervento del litisconsorte necessario, fatta salva, in quest'ultimo caso, la necessità che l'Organo Arbitrale sia stato o venga costituito a norma dell'art. 5.3.
- 3 In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, successivamente alla notifica della domanda di arbitrato, si applica il disposto dell'art. 111 c.p.c.

ARTICOLO 16 - Sede e lingua dell'arbitrato

1. La sede del procedimento arbitrale è fissata negli uffici della Camera di Commercio di Padova, così come il servizio di segreteria. Gli Arbitri, tuttavia, possono svolgere udienze o riunioni in altri luoghi.
2. Salvo diverso accordo delle Parti, la lingua utilizzata per l'arbitrato è quella italiana.

ARTICOLO 17 - Qualificazione dell'arbitrato

1. Nel caso in cui manchi la volontà delle Parti in merito alla qualificazione, l'arbitrato instaurato a norma del presente Regolamento è rituale.
2. Qualora l'Organo Arbitrale ritenga che la volontà delle Parti non sia chiaramente espressa, potrà chiedere alle stesse la precisazione circa la natura rituale o irrituale dell'arbitrato. In difetto di precisazione o di accordo tra le Parti, l'arbitrato instaurato a norma del presente regolamento è rituale.
3. Della natura rituale o irrituale dell'arbitrato dovrà essere data indicazione nel lodo.
4. L'Organo Arbitrale pronuncia il lodo secondo diritto a meno che le Parti non abbiano concordemente ed espressamente pattuito che l'Organo Arbitrale decida secondo equità.

ARTICOLO 18 - Disciplina del procedimento

1. Il procedimento per arbitrato rituale è in ogni caso disciplinato dalle norme facenti parte del Capo III titolo VIII° del libro IV° del Codice di Procedura Civile.
2. Le Parti, nel compromesso, nella clausola compromissoria oppure con atto scritto separato, possono stabilire le norme che l'Organo Arbitrale deve osservare nel procedimento stesso.
3. In mancanza di tale determinazione l'Organo Arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo e secondo le formalità più adeguate, osservando, in ogni caso, il principio del contraddittorio, nonché assegnando alle Parti, su istanza delle medesime, ragionevoli ed equivalenti termini per presentare memorie, depositare documenti e repliche.

ARTICOLO 19 - Udienze e verbali

1. Le date di udienza, fissate dall'Organo Arbitrale e comunicate alle Parti con congruo preavviso, sono annotate dalla Segreteria della Camera Arbitrale nel Registro previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento.
2. Le Parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri oppure essere assistite da difensori muniti di procura. Se una Parte non si presenta all'udienza, personalmente o tramite rappresentante, senza giustificato motivo, l'Organo Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza stessa. In caso contrario dispone la riconvocazione delle Parti.
3. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria, a cura di un componente della Segreteria, viene redatto e trasmesso in copia alle Parti un processo verbale sottoscritto dall'Organo Arbitrale.

ARTICOLO 20 - Fissazione della prima udienza

1. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, l'Organo Arbitrale fissa la prima udienza non oltre i successivi venti giorni, specificando che le Parti sono invitate a comparire personalmente o almeno attraverso un procuratore speciale.
2. Il relativo provvedimento deve essere comunicato alle Parti a cura della Segreteria della Camera Arbitrale entro dieci giorni.

3. Le Parti possono farsi assistere da un professionista rilasciando la relativa procura a margine od in calce al proprio atto introduttivo di cui agli articoli 2 o 3 del presente Regolamento. In tal caso, tutte le comunicazioni verranno effettuate al procuratore costituitosi.

ARTICOLO 21 - Inattività del convenuto

1. Se la Controparte o le Controparti non depositino risposta ovvero non abbiano in essa formulato le conclusioni in conformità al disposto dell'articolo 3, primo comma, lettera b) del presente Regolamento, le conclusioni stesse si intendono formulate in senso negativo rispetto a quelle formulate nella domanda.

2. Ogni atto del procedimento viene notificato dalla Segreteria personalmente alla Parte o alle Parti convenute rimaste inattive a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite ufficiale giudiziario.

ARTICOLO 22 - Mancata comparizione delle Parti

1. Se alla prima udienza o in un'udienza successiva nessuna delle Parti compare, l'Organo Arbitrale fissa un'udienza successiva, di cui la Segreteria della Camera Arbitrale dà immediata comunicazione alle Parti.

2. Se all'udienza così fissata nessuna delle Parti compare, l'Organo Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione prescritta nel precedente comma, dichiara l'estinzione del procedimento e provvede alla liquidazione delle spese, disponendone il prelevamento dalle somme versate dalle Parti ai sensi dell'articolo 4 primo comma del presente Regolamento. L'eventuale fondo residuo è restituito alla Parte creditrice della somma stessa ad opera della Segreteria della Camera Arbitrale entro un mese dalla data di emissione del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento.

ARTICOLO 23 - Attività della prima udienza.

1. Alla prima udienza l'Organo Arbitrale verifica la regolarità della propria costituzione e di quella delle Parti e, quando occorre, invita queste ultime a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

2. Esso interroga liberamente le Parti personalmente comparse e chiede loro i chiarimenti relativamente ai fatti che formano oggetto della controversia; esperisce altresì il tentativo di conciliazione, che, su concorde istanza delle Parti o qualora se ne presenti l'opportunità, può essere rinnovato durante il corso del procedimento.

3. Se le Parti si conciliano, è redatto il relativo documento, che viene sottoscritto dalle medesime o dai loro difensori e dall'Organo Arbitrale. Intervenuta la conciliazione, l'Organo Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento e liquida le spese ai sensi dell'articolo 31, ponendole a carico di entrambe le parti.

ARTICOLO 23 bis - Ordinanze dell'Organo Arbitrale

- 1 Salvo quanto previsto per il lodo, l'Organo Arbitrale assume i suoi provvedimenti con ordinanza.
- 2 Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
- 3 Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo Presidente dell'Organo Arbitrale.
- 4 Le ordinanze dell'Organo Arbitrale sono revocabili.

ARTICOLO 24 - Istruzione probatoria

1. Nell'istruire la controversia nei tempi più brevi, l'Organo Arbitrale procede liberamente all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta di Parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
2. Esso può ascoltare direttamente le Parti nonché ammettere o disporre prove testimoniali. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle Parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della Parte interessata, l'Organo Arbitrale lo consenta.
3. Gli Arbitri possono altresì deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono inoltre deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
4. Se un testimone si rifiuta di comparire davanti agli Arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno, possono richiedere al Presidente del Tribunale che ne ordini la comparizione davanti a loro. In tale ipotesi, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza presidenziale alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
5. Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.
6. In caso di Collegio Arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.
7. L'Organo Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di Parte. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste negli articoli 8 e 11 in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro: in nessun caso l'Arbitro Unico e i componenti del Collegio Arbitrale possono essere nominati periti nell'ambito del procedimento a loro assegnato. L'Organo Arbitrale verifica che il consulente tecnico d'ufficio, nella definizione dei suoi onorari, applichi le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale.
8. L'Organo Arbitrale, se le Parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

ARTICOLO 24 bis - Conclusioni e discussione

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l'Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le Parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, l'Organo Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L'Organo Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito dell'Organo Arbitrale a precisare le conclusioni, le Parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ARTICOLO 25 - Anticipazione di spesa per accertamento tecnico

1. La spesa per l'espletamento di un accertamento tecnico deve essere anticipata dalla Parte che lo ha richiesto o, in solido, dalle Parti che lo hanno richiesto oppure dalla Parte o dalle Parti in solido a cui carico venga imposto il relativo onere dall'Organo Arbitrale in ipotesi di accertamento tecnico disposto d'ufficio,

secondo l'ammontare determinato nello stesso provvedimento dall'Organo Arbitrale.

ARTICOLO 26 - Transazione in corso di procedimento

1. Qualora le Parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l'Organo Arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le Parti interviene dopo la costituzione dell'Organo Arbitrale, questo redige un verbale, sottoscritto dalle Parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
4. Le Parti possono concordemente richiedere all'Organo Arbitrale di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

Titolo IV: LA DECISIONE ARBITRALE

ARTICOLO 27 - Termine per la pronuncia del lodo

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, l'Organo Arbitrale deve pronunciare la decisione entro duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.
2. Le Parti concordemente possono consentire con atto scritto la proroga del termine anche più di una volta.
3. Qualora debbano essere assunti mezzi di prova o venga pronunciato lodo non definitivo o venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, il termine è prorogato di diritto per un massimo complessivo, comunque non superabile, di centottanta giorni.
4. Il termine è altresì prorogato di centottanta giorni in caso di modifica della composizione del Collegio Arbitrale o di sostituzione dell'Arbitro Unico.
5. Se alla scadenza del termine, l'Arbitro Unico od il componente del Collegio Arbitrale risulti temporaneamente e motivatamente impedito alla pronuncia del lodo, si provvederà alla sua sostituzione una volta infruttuosamente dato corso all'interpello di cui all'articolo 11, comma 2, del presente Regolamento.
6. Il decorso del termine originariamente fissato o successivamente prorogato, non può essere fatto valere come causa di nullità della decisione se la Parte, prima della deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del presente Regolamento, non abbia notificato alle altre Parti e agli Arbitri, per iscritto, che intende far valere la loro decadenza. Se la parte fa valere la decadenza degli Arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento, restando escluso ogni loro diritto al compenso. Sono fatti salvi i diritti di segreteria spettanti alla Camera Arbitrale Padova.
7. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso nei casi di sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

ARTICOLO 27 bis - Morte o perdita di capacità della parte

1. Se la Parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli Arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio.
2. All'uopo gli Arbitri potranno anche disporre la sospensione del procedimento, con conseguente sospensione del termine per la pronuncia del lodo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

- 3 Se nessuna delle Parti ottempera alle disposizioni degli Arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli Arbitri possono rinunciare all'incarico.

ARTICOLO 28 - Contenuto del lodo

- 1.L'Organo Arbitrale deve motivatamente decidere tutte le domande che costituiscono il merito della controversia.
- 2.Oltre i requisiti previsti nell'articolo 823 del Codice di Procedura Civile, il lodo deve liquidare le spese di procedimento ai sensi dell'articolo 31 del presente Regolamento.
- 3.L'Organo Arbitrale, motivatamente, può decidere separatamente su alcune delle domande oggetto della controversia, emettendo un lodo parziale.

ARTICOLO 29 - Deliberazione e documentazione della decisione

- 1.Il lodo del Collegio Arbitrale è deliberato a maggioranza dei voti espressi con la partecipazione di tutti gli Arbitri componenti del Collegio e deve essere redatto per iscritto. Ciascun Arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli Arbitri riuniti in conferenza personale.
- 2.Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del collegio in tempi e luoghi diversi. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo e la data in cui è apposta.
- 3.Qualora uno degli Arbitri non possa o non voglia sottoscrivere la decisione, gli altri daranno atto nella decisione stessa del rifiuto o del motivo dell'impedimento e la decisione sarà comunque valida ed efficace.
- 4.Qualora si tratti di impedimento assoluto e permanente a sottoscrivere, sopravvenuto per l'Arbitro Unico, si procede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 30 - Deposito e correzione del lodo

- 1.Il lodo deve essere depositato dall'Organo Arbitrale, in tanti originali quante sono le Parti più uno, presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro cinque giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
- 2.Nei successivi cinque giorni la Segreteria trasmette il lodo a ciascuna Parte mediante consegna di un originale effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3.In caso di errori materiali o di omissioni nella pronuncia, il lodo può essere corretto, su istanza di Parte, dall'Organo Arbitrale entro sessanta giorni. Del provvedimento di correzione è data comunicazione alle Parti con raccomandata con ricevuta di ritorno entro **dieci** giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Spese del procedimento

1. L'Organo Arbitrale con la decisione definitiva liquida le spese dell'intero procedimento composte da:
 - a) gli onorari ed i rimborsi di spese, oltre agli accessori, spettanti alla Camera Arbitrale per conto dell'Organo Arbitrale, in conformità al Tariffario determinato dal Comitato Direttivo in vigore alla data di presentazione della domanda di arbitrato;

- b) i diritti amministrativi, oltre agli accessori, spettanti alla Camera Arbitrale, nonché le spese anticipate, per l'attività di Segreteria, in conformità al Tariffario;
- c) le spese di difesa, con i relativi accessori, ragionevolmente sostenute dalle Parti, secondo le Tariffe Professionali.

ARTICOLO 32 - Efficacia, interpretazione ed applicazione del Regolamento.

1. Quando le Parti convengono di ricorrere all'arbitrato secondo il presente Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione del patto arbitrale.

2. L'Organo Arbitrale interpreta ed applica il Regolamento in relazione ai propri doveri e poteri. Nel caso di divergenze tra i membri del Collegio sull'interpretazione e l'applicazione del Regolamento, la decisione è presa a maggioranza. L'Organo Arbitrale o una delle Parti può demandare la questione al Comitato Direttivo per la decisione definitiva.

ARTICOLO 33 - Comunicazioni e termini

1. Le comunicazioni delle Parti, dell'Organo Arbitrale, del Comitato Direttivo e della Segreteria, salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento, sono eseguite validamente se consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuate con mezzo equipollente, purché in grado di fornire la prova del ricevimento.

2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna presso il destinatario secondo una delle forme previste al comma precedente. Peraltro, per il soggetto mittente, la comunicazione si perfeziona, ai fini del rispetto di eventuali termini, nel momento della consegna del plico all'ufficio postale.

3. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Comitato Direttivo o dall'Organo Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

4. Il Comitato Direttivo e l'Organo Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini ordinatori da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le Parti. Le Parti possono convenire di ridurre i termini prescritti dal Regolamento con un accordo da allegare all'atto di nomina dell'Organo Arbitrale. Se concluso dopo la costituzione dell'Organo Arbitrale, tale accordo è efficace solo con l'approvazione dell'Organo Arbitrale.

5. I termini prescritti dal Regolamento o assegnati dall'Organo Arbitrale iniziano a decorrere dalla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione. Nel computo dei termini è escluso il giorno iniziale; se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

ARTICOLO 34 - Deposito degli atti e dei documenti delle Parti

1. Le Parti devono depositare presso la Segreteria un esemplare originale di ogni atto per la Camera Arbitrale ed un originale per la Controparte o le Controparti, più tante copie quanti sono gli Arbitri.

2. I documenti, che vanno depositati in numero di copie corrispondente alle copie degli atti, possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie all'originale, la Parte interessata può farle autenticare dalla Segreteria, esibendo l'originale.

3. Se le Parti non depositano il numero di esemplari previsto dal primo comma, la Segreteria provvede alla loro integrazione anche per mezzo di copie a spese della Parte inadempiente.

ARTICOLO 35 - Restituzione e custodia degli atti

1. Ciascuna Parte può richiedere la restituzione degli atti da essa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.

2. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio consegnatole dall'Organo Arbitrale alla conclusione del procedimento fino a tre anni a partire da tale data.

ARTICOLO 36 - Obbligo di riservatezza

1. L'Organo Arbitrale, il Comitato Direttivo, il consulente tecnico, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento arbitrale e ne siano informati sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito dello stesso.

2. La Camera Arbitrale, previa autorizzazione espressa delle Parti o omissione di ogni elemento che valga ad identificare le Parti e i soggetti intervenuti nel procedimento, può pubblicare integralmente o parzialmente i lodi pronunciati ai sensi del presente Regolamento.

3. Le richieste di dati, notizie ed atti relativi ai procedimenti arbitrali amministrati, provenienti da parte di enti e/o organi pubblici in forza di disposizioni aventi valore di legge, verranno rilasciate a seguito di valutazione del Dirigente dell'Area Regolazione del mercato e trasparenza della Camera di commercio, previo parere consultivo del Comitato direttivo della Camera arbitrale, anche senza obbligo di notiziare le parti e/o i componenti dell'Organo arbitrale.

ARTICOLO 37 - Procedimenti diversi da quello di arbitrato rituale

1. Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da formalità di procedura e agiscono quali mandatari in conformità alle regole di correttezza negoziale e di buona fede, garantendo sempre il rispetto del contraddittorio. Essi decidono secondo equità, o, in caso di diverso accordo, secondo diritto. Le norme del presente Regolamento sono applicabili in quanto compatibili con la natura irrituale dell'arbitrato individuata dalle Parti o qualificata in tal senso dall'Organo Arbitrale.

2. La decisione degli Arbitri irrituali è depositata entro venti giorni dalla pronuncia presso la Segreteria in tanti originali quante sono le Parti, più uno da conservarsi agli atti nell'archivio della Camera Arbitrale. La Segreteria annota nel Registro di cui all'articolo 13 del presente Regolamento la data del deposito e provvede a darne comunicazione alle Parti, invitandole a ritirare l'originale a ciascuna di esse spettante. All'atto del ritiro dell'originale la Parte è tenuta a provvedere al pagamento integrale delle spese e delle competenze dovute, dedotto l'ammontare del versamento effettuato a norma dell'articolo 4 del Regolamento. Il testo originale della decisione rimane agli atti della Camera Arbitrale.

3. Gli Arbitratori e i Periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi e i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica nei singoli rami dell'attività economica. Agli arbitraggi e alle perizie arbitrali si applicano in quanto compatibili le norme dei due commi precedenti.

ARTICOLO 38 - Accordo arbitrale stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento

1. Le controversie già devolute alla competenza della Camera Arbitrale di Padova della C.C.I.A.A. o della Camera Arbitrale Veneta sono risolte dalla nuova Camera Arbitrale Padova, quale ente originato dall'unione delle predette Camere, secondo il Regolamento indicato dalle Parti al momento della conclusione dell'accordo di arbitrato, ovvero, in assenza d'indicazione, secondo il Regolamento vigente alla data di presentazione della domanda di arbitrato.

2. Rimane in ogni caso salva la facoltà delle parti di avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 12 del regolamento della cessata Camera Arbitrale Veneta, il quale così dispone: "Qualora la Camera Arbitrale Veneta, per qualsiasi motivo od evento, non possa continuare nell'amministrazione dei procedimenti di conciliazione o di arbitrati alla stessa demandati, le parti si obbligano a regolare convenzionalmente, senza indugio, la prosecuzione dei procedimenti di conciliazione e degli arbitrati irrituali. Per gli arbitrati rituali le parti si obbligano ad applicare le norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile".
